

Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

Circolare 30/07/2015, n. 152-10790

“Regolamento regionale n. 8/2015. Note esplicative”

Alle Prefetture BA BR BT FG LE TA

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Puglia

Alle Province BR BT FG LE TA e Città metropolitana di Bari

Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

Alle Associazioni di categoria Assoimprese, Feniof, Anusca, Federcofit, Federcommercio, Confcommercio, Confesercenti

All’Anci Puglia

A seguito di quesiti pervenuti a questo Servizio da parte di alcuni Comuni della Regione Puglia, questo Servizio ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti, al fine di rendere esaustiva l’interpretazione di alcuni aspetti della problematica *de qua*

Adempimenti conseguenti al decesso, al trasporto di salma e di cadavere Artt. 3, 4 e 7 del regolamento regionale 8/2015

Tra gli obblighi del medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, rientra il rilascio, su richiesta degli aventi diritto, del certificato per il trasporto salma, tranne che in presenza delle sottoelencate condizioni ostative:

- a) condizioni igienico-sanitarie che controindichino il trasporto;
- b) decesso connesso a reato;
- c) inidoneità del luogo prescelto per l’osservazione della salma.

In caso contrario, il rifiuto al rilascio del certificato configura una omissione di atti di ufficio.

Il regolamento regionale è strutturato secondo un principio di cronologia degli eventi. A partire dall’art. 3, pertanto, sono esplicitate le procedure e la relativa tempistica: decesso; redazione scheda ISTAT e contestuale, se richiesto, certificato trasporto salma; visita necroscopica; adempimenti successivi. Nell’ipotesi in cui alcuni ospedali permettono il trasporto della salma subito dopo il decesso senza rilasciare l’idoneo titolo per il trasporto, si commetterebbe una violazione della normativa *de qua* sia da parte del responsabile della struttura ospedaliera, sia da parte dell’impresa funebre, che trasporterebbe una salma in assenza di specifico titolo. Per entrambe le fattispecie, di conseguenza, è prevista l’attività di vigilanza da parte degli organi competenti, anche nei confronti del responsabile della struttura sanitaria. Analogamente, anche l’impresa funebre è sottoposta a regime sanzionatorio, fatti salvi i casi di reato.

La redazione e il rilascio della scheda ISTAT è un obbligo per il medico curante, mentre il certificato trasporto salma viene rilasciato su specifica richiesta, tranne in presenza di motivi ostativi, quali quelli precedentemente richiamati. Il certificato medico di trasporto salma deve attestare con certezza la veridicità di tutto quanto in esso previsto, anche in ordine alla sede ove la salma sarà trasportata per il completamento del periodo di osservazione e per la visita necroscopica. Non è possibile, pertanto, trasportare la salma in un luogo diverso da quello dichiarato.

Il medico di medicina generale redige, a titolo gratuito, il certificato di trasporto salma con l’indicazione del luogo di destinazione per il completamento del periodo di osservazione. A tal proposito, si chiarisce che il co. 5 dell’art. 3 del R.R. n. 8/2015, prevede che soltanto il trasporto salma avvenga “*a richiesta e a onere dei familiari*” e non il rilascio del certificato.

Il trasporto del defunto può avvenire:

1. in tempi precoci, nella fase in cui è ancora salma, quindi prima dell'esecuzione della visita necroscopica, con il rilascio della certificazione di trasporto salma, se richiesto, redatta dal medico curante unitamente alla scheda IST AT;
2. in tempi successivi all'esecuzione della visita necroscopica, allorché la salma ha acquisito lo *status* di cadavere. In tale fattispecie, il cadavere viene trasportato a seguito di istanza e successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere, senza alcuna ulteriore attività certificativa. Appare ovvio che il certificato trasporto salma deve essere redatto solo quando il defunto è nella condizione di salma e non può, né deve, essere redatto per la movimentazione successiva a visita necroscopica in quanto trattasi di cadavere. In quest'ultimo caso è necessario e sufficiente il rilascio, da parte del Comune ove è avvenuto il decesso, dell'autorizzazione al trasporto di cadavere. Quest'ultima è prevista sempre anche per il trasporto nella stessa città di decesso, non è a titolo oneroso essendo un atto dovuto e previsto dalla norma, contrariamente al solo servizio di trasporto.

Altri documenti connessi al trasporto, sono:

- a) il verbale di identificazione cadavere e di chiusura feretro, redatto dall'incaricato al trasporto, il quale ottempera alle disposizioni di legge e viene consegnato all'addetto del cimitero per l'accettazione del feretro nel cimitero; non è preliminare all'autorizzazione al trasporto, anzi il più delle volte è successivo in quanto prevede la compilazione della data ed orario di arrivo del feretro da parte dell'addetto del cimitero;
- b) il certificato necroscopico è finalizzato, come richiesto dall'Ordinamento di Stato Civile, al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento e non ha alcuna attinenza con l'autorizzazione al trasporto di cadavere. A tal proposito è necessario chiarire che non è obbligatorio il trasporto a cassa chiusa, tanto che lo stesso modello di "identificazione cadavere e chiusura feretro" prevede in maniera disgiunta le voci "trasporto" e "chiusura", che può avvenire successivamente, in condizioni di sicurezza, come previsto dal regolamento regionale 8/2015;
- c) la denuncia di causa di morte IST AT deve essere rilasciata dal medico curante entro 24 ore dal decesso;
- d) qualora gli aventi diritto manifestino la volontà di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 10 della L.R. 34/2008, il medico curante, in occasione della compilazione della scheda IST AT, redige anche il certificato trasporto salma, di cui all'art. 37, c. 1, lett. al), tranne in presenza di condizioni ostative:
 - i. condizioni igienico-sanitarie che controindichino il trasporto;
 - ii. decesso connesso a reato;
 - iii. non idoneità del luogo prescelto, tra le tipologie previste dalla norma, all'osservazione della salma;
- e) al momento della dichiarazione di morte, resa innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, deve essere prodotta la scheda IST AT in originale e la copia del certificato trasporto salma nella parte sino a quel momento compilata; infatti, se la salma viene trasportata in altro Comune, le parti relative al trasporto, a firma dell'addetto al trasporto ed all'accettazione della salma a destinazione, a firma del rappresentante della struttura, del custode del cimitero o dello stesso addetto al trasporto, non sono state ancora compilate al momento della dichiarazione di morte;
- f) il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere è indipendente dall'acquisizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del certificato necroscopico: infatti, ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), il certificato necroscopico è propedeutico e necessario all'autorizzazione al seppellimento (*Art. 74 – Inumazione, tumulazione e cremazione*), c. 2: *"L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.1);*
- g) altrettanto per il "verbale" (non certificato) di identificazione di cadavere e chiusura feretro, di cui al mod. b5, che lo deve accompagnare fino alla sua destinazione dove, una volta giunto, viene completato dal responsabile della struttura ricevente (cimitero). Poiché l'autorizzazione al trasporto è propedeutica al trasporto stesso e solo al termine di questo viene completato il predetto "verbale", appare palese che l'acquisizione di detto verbale sia successiva al rilascio dell'autorizzazione al trasporto; copia del verbale, completo in ogni sua parte, sarà infatti trasmesso successivamente all'Ufficiale di Stato Civile.

Attività funebre
Art. 8 – Regolamento regionale n. 8/2015

L'attività di impresa funebre è soggetta ad autorizzazione sanitaria e non a SCIA in quanto quest'ultima non ha efficacia abrogativa diretta sulle leggi regionali vigenti, infatti:

- a) Il titolare di un'impresa funebre deve assicurare in forma congiunta le tipologie di attività previste dall'art. 8 c. 1 lett. a, b, c del regolamento regionale 8/2015. L'art. 19 bis della legge 241/90 e s.m.i., esclude dal campo di applicazione della SCIA gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, pertanto, nel caso in questione, si fa riferimento all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). In caso di attività disgiunta non si configura attività funebre, quindi soggetta a SCIA.
- b) La disponibilità in via continuativa del personale, così come stabilito dall'art. 8 c. 4 lett. d) del R.R. 8/2015, *“assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro”* può essere garantita anche attraverso forme consortili o contratti di agenzie o di fornitura di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività. Pertanto, per la tipologia di contratto da somministrare si dovrà fare riferimento a quelle previste dai CCNL specifici per la categoria. Si chiarisce, a tal proposito, che la definizione degli aspetti inerenti a questa problematica, non ricade tra gli adempimenti dello scrivente Servizio e che, pertanto, può trovare idonee soluzioni da parte di organismi e soggetti competenti in materia, come i consulenti del lavoro;
- c) La sede dell'autorimessa per la custodia dei carri funebri è influente rispetto alla sede dell'impresa funebre anche nei caso di apertura di una seconda sede;
- d) Non è possibile limitare il numero di imprese funebri nell'ambito del proprio territorio Comunale. A titolo esemplificativo si riporta tabella riepilogativa del contingente di personale e mezzi da possedere in caso di forme associate e società consortili di prestazioni di servizi:

Tabella 1

Impresa	Necrofori	Auto funebre	Rif. Regolamento
1	4	1	
2	6	2	Art. 8 c. 6 1°cpv
3	7	2	Art. 8 c. 6 1°cpv
4	8	2	
5	9	3	
6	10	3	
7	11	3	
8	12	4	
9	13	4	
10	14	4	

Art. 17 – Percorsi formativi regolamento regionale 8/2015

Precisazioni

Ai sensi delle disposizioni regionali in materia e nel quadro del riparto delle funzioni stabilito dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 34/2008, in esecuzione della quale è emanato il Regolamento in esame, deve innanzitutto mantenersi l'attuale delega in capo alle Province ai sensi della DGR n. 172/2007 recante *“Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate — Approvazione linee guida”*. Conseguentemente, i corsi formativi di cui al comma 2 dell'art. 17, devono ritenersi ordinariamente sottoposti all'autorizzazione delle amministrazioni provinciali o dei soggetti subentrati nelle funzioni delle stesse ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (c.d. legge Delrio).

I soggetti attuatori possono essere sia Organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Puglia secondo la DGR 195/2012 e s.m.i., sia Organismi di formazione professionale autorizzati dalle Province ai sensi della DGR 172/2007. Soltanto in via residuale rispetto al suddetto regime, ed ove consentito da specifiche disposizioni, la Regione potrà direttamente autorizzare tale tipologia di percorsi formativi.

Il combinato disposto tra l'art. 17 comma 6 lettere a) e b) e l'art. 8 comma 4 lettere c) e d) del Regolamento, consente l'identificazione, anche ai fini del percorso formativo, della figura di *“Responsabile della conduzione dell'attività funebre”* con quella di *“Direttore tecnico ed addetto alla trattazione degli affari di impresa”*.

Per il conseguimento del titolo finale al termine dei percorsi formativi, deve essere innanzitutto considerato quanto stabilito in termini generali dall'art. 16 che prevede che il personale di cui all'art 8 (ossia il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari di impresa, alias responsabile, necrofori od operatori) deve possedere

specifico attestato di formazione professionale rilasciato ai sensi dell'art. 17. Pertanto, le previsioni di cui al comma 11 dello stesso art. 17, nei relativi allegati e modulistica, sono da intendersi come finalizzate al rilascio di una attestazione. La prova di verifica citata nello stesso comma 11, consiste come previsto dal successivo comma 12, nella somministrazione di uno specifico test con quesiti formulati da una commissione che, unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza, costituisce il presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso (abilitante) di formazione obbligatoria per l'esercizio delle attività funebri. Pertanto, trova conferma che detto attestato costituisce il titolo finale del corso ed è (abilitante) valido per l'esercizio delle attività funebri oggetto del regolamento, in coerenza con la citata previsione generale di cui all'art. 16. L'attestato in questione dovrà riportare dunque l'intestazione relativa all'amministrazione concedente e l'autorizzazione (nella generalità dei casi la Provincia), la dicitura "attestato di frequenza con verifica di apprendimento" e nella denominazione del corso deve essere riportato esclusivamente il nome della figura in esito al corso.

È necessario chiarire che quanto stabilito dall'art. 17, commi 6, 8 e 9 e relative tabelle, non può pertanto ritenersi derogatorio in alcun modo.

Per maggiore chiarezza e sintesi, si ritiene utile fornire dettagli su destinatari, durata e materie oggetto dei corsi di formazione per entrambe le figure, anche per quanto attiene i corsi di aggiornamento di durata ridotta.

Destinatari

Il corso si rivolge:

- A) ai Direttori tecnici ed Addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebri ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del citato regolamento;
- B) agli "Operatori funebri" o "Necrofori"- Art 8 comma 4 lettera d) del medesimo regolamento.

Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.

Requisiti di ammissione al corso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai **16** anni;
- diploma di scuola media inferiore, ovvero assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. La dichiarazione di valore è rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituto che ha rilasciato il titolo. Non sono accettate dichiarazioni di valore rilasciate da rappresentanze straniere in Italia.

I cittadini stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al corso. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti da parte dell'Organismo attuatore.

La durata dei corsi di formazione varia a seconda della figura professionale, come di seguito riportato:

- A) Corso direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari: 50 ore suddivise in Moduli (tab. I e II)
- B) Corso Operatori funebri e necrofori: 40 ore suddivise in Moduli (tab. I)
- C) Corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari: 30 ore (tab. III e IV)
- D) Corso di aggiornamento per operatori funebri e necrofori: 25 ore (tab. III)

È prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.

Rilascio dell'attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria per l'esercizio delle attività funebri

Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento è richiesta una presenza minima pari al 80% del monte ore complessivo. La prova di verifica è finalizzata all'apprendimento delle conoscenze necessarie ad esercitare le attività funebri in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme ai modelli "a.1" e "a.2", allegati alla presente circolare. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica di cui all'allegato "a.3" già in uso nelle prove di verifica ed allegato al regolamento regionale.

Le materie oggetto dei corsi per le figure previste nell'art. 17, comma 6, lett. a) e b) e quelle inerenti ai corsi di aggiornamento di durata ridotta, sono riportate nelle seguenti tabelle I, II, III e IV e nelle relative tabelle di sintesi:

TABELLA I
Programma comune alle due figure professionali (art. 17, co. 10, r.r. 8/2015)
“Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari”
“Operatore/Necroforo”

Modulo	Ore	Contenuto
1	5	DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n. 130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/08 e s.m.i. Competenze del Comune, dell'ASL e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
	5	Rapporto con i dolenti: ruolo dell'impresa Il trasporto funebre: decoro, rispetto, ritualità, comportamento degli addetti alle attività funebri
2	3	Autorizzazione al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione Certificazioni mediche: trasporto salma e certificato necroscopico
	3	Obitorio: trasferimento di salme dall'esterno e all'interno degli obitori, servizio mortuario, toilette, composizione, preparazione salma e del cofano, strutture per il commiato
3	3	Responsabilità, modulistica, corretta compilazione, chi deve fare e cosa
	3	Esercitazione pratica in aula: simulazione nel trattamento di salme e di cadaveri
4	3	Cimitero – Operazioni cimiteriali: precauzioni igienico-sanitarie generali, inumazioni e tumulazioni, cremazioni e impianti crematori, esumazioni ed estumulazioni, traslazione dei feretri, affidamento e dispersione delle ceneri
	3	Esercitazione pratica
5	3	Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
	3	Esercitazione pratica e conoscenza e uso dei D.P.I da utilizzare nello svolgimento delle attività funebri
6	3	Mezzi funebri, autorimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
	3	Recuperi difficili di salme
Totale	40	

TABELLA II – Programma integrativo per la figura professionale di
“Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari”

Modulo	Ore	Contenuto
7	7	Norme che regolamentano la vigilanza, i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni Approfondimento delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza della figura professionale di “Operatore funebre”, con esercitazione pratica in aula Metodologia di archiviazione e protezione della documentazione. Normativa sulla privacy
8	3	Problematiche e particolarità del recupero salme in caso di decessi a seguito di incidenti stradali, incidenti sul lavoro e altri recuperi speciali con intervento dell'autorità giudiziaria con simulazione in aula.
Totale	10	

Tabella riassuntiva (I e II) per moduli

Figure Professionali	Mod 1	Mod 2	Mod 3	Mod 4	Mod 5	Mod 6	Mod 7	Mod 8	Teoria ore	Pratica ore	Totale ore
Direttore tecnico/ Addetto alla trattazione degli affari	X	X	X	X	X	X	X	X	41	9	50
Operatore/Necroforo	X	X	X	X	X	X			31	9	40

Corso di aggiornamento (art. 17, co. 9 e 13, r.r. 8/2015)
TABELLA III – Programma comune alle due figure professionali
“Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari”
“Operatore/Necroforo”

Corso di agg.to	Ore	Contenuto
1	3	DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n. 130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 34/08 e s.m.i. Competenze del Comune, dell'ASL e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
	3	Rapporto con i dolenti: ruolo dell'impresa Il trasporto funebre: decoro, rispetto, ritualità, comportamento degli addetti alle attività funebri
2	2	Autorizzazione al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione Certificazioni mediche: trasporto salma e certificato necroscopico
	2	Obitorio: trasferimento di salme dall'esterno e all'interno degli obitori, servizio mortuario, toilette, composizione, preparazione salma e del cofano, strutture per il commiato
3	2	Responsabilità, modulistica, corretta compilazione, chi deve fare e cosa
	2e	Esercitazione pratica in aula: simulazione nel trattamento di salme e di cadaveri
4	2	Cimitero – Operazioni cimiteriali: precauzioni igienico-sanitarie generali, inumazioni e tumulazioni, cremazioni e impianti crematori, esumazioni ed estumulazioni, traslazione dei feretri, affidamento e dispersione delle ceneri
	1e	Esercitazione pratica
5	2	Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
	2	Conoscenza e uso dei D.P.I da utilizzare nello svolgimento delle attività funebri
6	2	Mezzi funebri, autorimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
	2	Recuperi difficili di salme
Totale	25	

TABELLA IV – Programma per la figura professionale
“Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari”

Modulo	Ore	Contenuto
7	3	Norme che regolamentano la vigilanza, i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni Approfondimento delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza della figura professionale di “Operatore funebre”, con esercitazione pratica in aula Metodologia di archiviazione e protezione della documentazione. Normativa sulla privacy
8	2	Problematiche e particolarità del recupero salme in caso di decessi a seguito di incidenti stradali, incidenti sul lavoro e altri recuperi speciali con intervento dell'autorità giudiziaria con simulazione in aula
Totale	5	

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Tabella riassuntiva (III e IV) per moduli

Figure Professionali	Mod 1	Mod 2	Mod 3	Mod 4	Mod 5	Mod 6	Mod 7	Mod 8	Teoria ore	Pratica ore	Totale ore
Direttore tecnico/ Addetto alla trattazione degli affari	X	X	X	X	X	X	X	X	27	3	30
Operatore/Necroforo	X	X	X	X	X	X			22	3	25

Si evidenzia che i modelli degli attestati a.1. e a.2 rilasciati al termine del corso di formazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività funebre, allegati al regolamento regionale n. 8/2015, nonché l'introduzione delle tabelle III e IV, saranno oggetto di atto di modifica del medesimo regolamento regionale e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Tumulazione privilegiata
Art. 22, co. 9 del regolamento regionale 8/2015

- La Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all’Art. 4 (Attuazione dell’articolo 114, secondo comma e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali) ha stabilito che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- La Regione Puglia con l’approvazione della L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”, ha dettato norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, abrogando la legge regionale 30 novembre 2000, n. 22. Tale normativa deroga, di fatto, la DGR n. 2035/2004 che aveva attribuito tale funzione al Presidente della Regione Puglia.
- Ai sensi dell’art. 6 – c. 2, della L.R. 34/2008 e dell’art. 22 c. 9, del Regolamento Regionale n. 8/2015, l’autorizzazione per la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero o quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeranze viene rilasciata dal Sindaco, previo nulla osta da parte dell’ASL territorialmente competente.

I destinatari della presente nota circolare sono invitati a dare massima diffusione dei contenuti della presente a tutti i soggetti interessati.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell’Ufficio
ANTONIO TOMMASI

La Dirigente della Sezione
GIOVANNA LABATE

P.O. Igiene e Sanità pubblica
MARIA GRAZIA LOPUZZO

MODELLO A.1

LOGO DEL SOGGETTO FORMATORE

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
L'AUTORIZZAZIONE

ATTES TATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

*Teilnahmebescheinigung Assessment/ Certificat de présence d'évaluation/
Certificate of attendance Assessment*

DENOMINAZIONE DEL CORSO

Direttore tecnico / Addetto alla trattazione d'affari

Formazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività funebre ai sensi della L.r. 34/2008 e s.m.i.

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem bewerber erteilt / Attribué au candidat / Awarded to candidate

Nome e Cognome

Nato/a a
Geboren in / Né à / Born in

Il
Am / Le / On

Comune di nascita

Data di nascita

ORGANISMO FORMATIVO

*Berufsausbildungsanstalt / Organization ou structure de formation /
Vocational training structure – organization*

NOME SOGGETTO FORMATORE

Sede: Comune – via _____ n. _____
Sitz / Lieu / Town

ATTESTATO N°: ____ (del registro perpetuo)

DAT A _____ (ultimo giorno d'esame)

IL DIRETTORE
del corso
Nome e Cognome

Amministrazione
concedente

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice
Nome e Cognome

Il presente attestato è valido ai sensi e per gli effetti del DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n. 130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale del 11.03.2015, n. 8 art.17, comma 6 lettera a).

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PERCORSO FORMATIVO

Benennung des Kurses / Dénomination du cours / Course name

_____ N. _____

Riconosciuto con D.D. n. _____ del _____

Avviato con D.D. n. _____ del _____

1. DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Dauer des Kurses / Durée du cours / course length

ore / stunden / heures / hours _____

ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO

Tatsächliche Stundenzahl, an der der Kandidat / Les heures réelles assisté par le candidats Actual hours attended by the candidate

PERCENTUALE DI FREQUENZA

Prozentuale Hijufigkeit / la fréquence en pourcentage/ Percentage frequency

2. REQUISITI DI ACCESSO

Zugangsrequisiten / Exigences d'accès / Admission requirements

3. CONTENUTI DEL PERCORSO

Inhalte des Kurses / Contents du cours / Course contents

4. TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE

Art der abschließenden Prüfungen / type d'épreuves d'évaluation finale / final evaluation tests

Colloquio / *gespräch / entretien / oral*

Prova scritta *schriftliche Prüfungsarbeiten / épreuves écrites / written*

Prova pratica o simulazione *praktische prüfung oder
Simulierung / épreuves pratique ou simulation / practical or simulation*

Altro / *anderes / autre / other*

5. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Ergänzende Bemerkungen / notes complémentaires / other comments

Quanto indicato nel presente attestato è rispondente al vero

Comune, data (ultimo giorno d'esame)

IL DIRETTORE DEL CORSO

MODELLO A2

LOGO DEL SOGGETTO FORMATORE

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
L'AUTORIZZAZIONE

ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

*Teilnahmebescheinigung Assessment / Certificat de présence d'évaluation /
Certificate of attendance Assessment*

DENOMINAZIONE DEL CORSO

Operatore Funebre / Necroforo

Formazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività funebre ai sensi della L.r. 34/2008 e s.m.i.

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem bewerber erteilt / Attribué au candidat / Awarded to candidate

Nome e Cognome

Nato/a a

Geboren in / Né à / Born in

Il

Am / Le / On

Comune di nascita

Data di nascita

ORGANISMO FORMATIVO

*Berufsausbildungsanstalt / Organization ou structure de formation /
Vocational training structure – organization*

NOME SOGGETTO FORMATORE

Sede: Comune – via _____ n. _____

Sitz / Lieu / Town

ATTESTATO N°: ____ (del registro perpetuo)

DAT A _____ (ultimo giorno d'esame)

**IL DIRETTORE
del corso**
Nome e Cognome

**Amministrazione
concedente**

**IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice**
Nome e Cognome

Il presente attestato è valido ai sensi e per gli effetti del DPR 285/90; Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.93; Legge n. 130/2001; Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i.; Regolamento Regionale del 11.03.2015, n. 8 art.17, comma 6 lettera a).

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PERCORSO FORMATIVO

Benennung des Kurses / Dénomination du cours / Course name

N. _____

Riconosciuto con D.D. n. _____ del _____

Avviato con D.D. n. _____ del _____

1. DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Dauer des Kurses / Durée du cours / course length

ore / stunden / heures / hours _____

ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO

Tatsächliche Stundenzahl, an der der Kandidat / Les heures réelles assisté par le candidats Actual hours attended by the candi date

PERCENTUALE DI FREQUENZA

Prozentuale Hijufigkeit / la fréquence en pour centage/ Percentage frequency

2. REQUISITI DI ACCESSO

Zugangsrequisiten / Exigences d'accès / Admission requirements

3. CONTENUTI DEL PERCORSO

Inhalte des Kurses / Contents du cours / Course contents

4. TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE

Art der abschlBprüfungen / type d'épreuves d'évaluation finale / final evaluation tests

Colloquio / gesprach / entretien / oral

Prova scritta schriftliche Priiffungsarbeiten / épreuves écrites / written

**Prova pratica o simulazione praktische prüfung oder
Simulierung / épreuves pratique ou simulation / practical or simulation**

Altro / anderes / autre / other

5. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Ergijnzende Bemerkungen / notes complémentaires / other comments

Quanto indicato nel presente attestato è rispondente al vero

Comune, data (ultimo giorno d'esame)

IL DIRETTORE DEL CORSO
